



TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE

DECRETO

ex art. 70 comma 1 del D.Legisl. n.14/2019

Il Giudice designato, dott. Roberto Cordio,
visto il ricorso (iscritto al n.260-1/2026 ruolo P.U.) per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, presentato da Bellia Giuseppe, nato a Catania (CT) il 13.01.1964 – CF BLLGPP64A13C351D residente in San Giovanni La Punta (CT), via Duca Degli Abruzzi 205/G rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Sciacca, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi "Prima Difesa", nella persona della professionista nominata, avv. Luciana Gerardi;

vista la relazione particolareggiata integrata predisposta dalla professionista nominato dall'O.C.C., a seguito del decreto reso il giorno 1.8.2026, nonché la documentazione allegata al ricorso;

ritenuto che l'atto introduttivo è volto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, fattispecie regolata dagli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, c.d. Codice della Crisi;

rilevato che ai sensi dell'art. 70 CCI "1. *Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.* 2. *Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.* 3. *Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.* 4. *Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.* 5. *Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori,*



o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto. 6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. 7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura";

rilevato che, **ad una prima valutazione**, la proposta avanzata in ricorso appare ammissibile, in considerazione delle circostanze e dei dati rappresentati nelle relazioni redatte dall'OCC;

rilevato che l'OCC dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 70 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati, curando di procedere alla comunicazione della relazione particolareggiata con le modifiche da ultimo apportate;

rilevato che le somme per il pagamento dei creditori nella misura e con le modalità indicate nella proposta verranno corrisposte a decorrere dall'eventuale omologa della proposta e (quanto alle competenze spettanti all'OC.C.) accantonate sino alla liquidazione del compenso, al termine dell'esecuzione del piano;

rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, come richiesto in ricorso, va disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso nei confronti del ricorrente – in particolare della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n.727/2025 RGE - e va inibito l'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dello stesso;

ritenuto che va inibito al ricorrente il compimento di atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzato;

visti gli artt. 63 e ss del Codice della Crisi

P.Q.M.

DISPONE



che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE

che l'O.C.C. proceda alla comunicazione della proposta, del piano come integrato e modificato e del presente decreto entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE

i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCI, l'OCC, sentito il ricorrente, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

SOSPENDE

i procedimenti di esecuzione forzata pendenti nei confronti del ricorrente ed inibisce l'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio degli stessi;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, onerando il ricorrente (con riferimento alla procedura pendente) della relativa comunicazione alla competente cancelleria del GE;

inibisce, altresì, l'avvio di sequestri conservativi o l'acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

Il debitore che non potrà compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzato dal Giudice.

Si comunichi

Catania, 8 settembre 2026



Il Giudice designato
dott. Roberto Cordio

